

## **CODICE DI CONDOTTA PER I TESSERATI CUS CAGLIARI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI**

### **INDICE**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Comportamenti rilevanti
- Art. 4 - Natura delle disposizioni
- Art. 5 - Seminari informativi
- Art.6 - Formazione obbligatoria
- Art. 7 - Conoscenza ed osservanza del Regolamento
- Art. 8 - Segnalazioni al responsabile safeguarding



## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Finalità

Il CUS CAGLIARI ASD, in seguito CUS, in linea con gli indirizzi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della Federazione Italiana dello Sport Universitario (FederCUSI) afferma e promuove il **diritto di tutti i/le tesserati/e di essere considerati/e e trattati/e con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.**

Il presente CODICE DI CONDOTTA, in coerenza con il Regolamento Safeguarding, approvato dal Consiglio direttivo in data 19/06/2024, ha lo scopo di indicare ai/alle propri/e tesserati/e e associati/e le linee di comportamento da tenere durante ogni momento che caratterizza la loro partecipazione alla vita associativa del CUS, al fine di prevenire e di contrastare i comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente paragrafo quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione, di cui al D.lgs. n.198 dell'11 aprile 2006, a danno dei/delle tesserati/e CUS, specie se minori di età, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di giustizia.

### Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Codice di condotta si applica a tutti/e i/le tesserati/e del CUS, come previsti dallo Statuto, nell'ambito dell'attività associativa e/o federale. Individua nello specifico una serie di condotte rilevanti, sulle quali pone l'attenzione dei/delle propri/e tesserati/e e associati/e, tenute in ogni forma o modalità, ivi comprese (ma non solo) di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

### Art. 3 - Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti e dunque elemento di attenzione ai fini del presente Codice di condotta:
  - a) l'attenzione a prevenire e contrastare **l'abuso psicologico** inteso come qualunque atto indesiderato, come la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione,

- l'isolamento o qualsiasi altro comportamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) l'attenzione a prevenire e contrastare **l'abuso fisico**, inteso come qualunque condotta consumata o tentata di violenza fisica (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del/della minore tanto da compromettere una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un/a tesserato/a a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata, come somministrare carichi di allenamento non adeguati all'età, genere, struttura e capacità fisica, oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono pratiche di doping, il consumo di alcool o di sostanze comunque vietate da norme vigenti;
- c) l'attenzione a prevenire e contrastare **la molestia sessuale** intesa come qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti un disagio, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, anche sotto forma di telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) l'attenzione a prevenire e contrastare **l'abuso sessuale**, inteso come qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) l'attenzione a prevenire e contrastare **la negligenza** intesa come il mancato intervento di un/a dirigente, tecnico/a o qualsiasi tesserato/a, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di

intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del/della tesserato/a;

- f) l'attenzione a prevenire e contrastare l'**incuria**, intesa come la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) l'attenzione a prevenire e contrastare l'**abuso di matrice religiosa**, inteso come l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) l'attenzione a prevenire e contrastare il **bullismo, il cyberbullismo**, inteso come qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i) l'attenzione a prevenire e contrastare i **comportamenti discriminatori**, intesi come qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- j) l'attenzione a prevenire e contrastare l'**abuso dei mezzi di correzione**, inteso come la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un/a tecnico/a nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate od al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.

#### **Art. 4 - Natura delle disposizioni e provvedimenti**

Le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Codice sono considerate illecite disciplinare ai sensi del Regolamento di giustizia, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato e verranno punite coerentemente rispetto al livello di gravità del comportamento con:

1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. segnalazione scritta al Procuratore federale;
4. sospensione dall'attività a tempo determinato;
5. sospensione dell'attività a tempo indeterminato;
6. esclusione di diritto da tesserato/associato del CUS ai sensi dell'ART. 11 dello Statuto;
7. denuncia all'autorità competente.

#### **Art. 5 - Sensibilizzazione e formazione**

Tutti gli tesserati/associati del CUS sono tenuti a prendere visione dei regolamenti interni e del codice di comportamento Safeguarding ed a promuovere valori e comportamenti riportati all'interno dei documenti citati presso tutti gli associati/tesserati.

#### **Art. 6 - Formazione obbligatoria**

I tecnici, i dirigenti, i medici, gli ufficiali di gara ed il personale CUS sono tenuti a prendere visione del regolamento e del codice di condotta insieme al codice etico, al momento del tesseramento ed a partecipare ai momenti di formazione che il CUS terrà durante la stagione sportiva sui temi oggetto del presente documento.

#### **Art. 7 - Conoscenza ed osservanza dei Regolamenti interni**

I tesserati, nello svolgimento dell'attività sportiva e federale, sono tenuti a conoscere il contenuto dei Regolamenti interni, del codice di condotta e del codice etico, ad osservarli ed a contribuire ai fini da questi perseguiti, anche per il tramite degli organi preposti.

## **Art. 8 - Segnalazioni al responsabile safeguarding**

Tutti gli associati/tesserati del CUS sono tenuti a segnalare al responsabile safeguarding, a mezzo email all'indirizzo [safeguarding@cusagliari.it](mailto:safeguarding@cusagliari.it) o verbalmente, oppure con entrambe le modalità, situazioni di pericolo o potenziale pericolo, sui temi oggetto del regolamento e del presente codice di condotta, alle quali hanno assistito o ne sono venuti a conoscenza. Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti, mettendosi anche a disposizione se necessario per eventuali audizioni, ispezioni, al fine di consentire al responsabile di fare una oggettiva analisi istruttoria del caso.

Tutti gli associati/tesserati sono tenuti a rispettare le indicazioni del responsabile safeguarding, consci che l'inosservanza costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata ai sensi del Regolamento di giustizia.

È oltremodo vietato agli associati/tesserati l'utilizzo della segnalazione per dequalificare, calunniare o diffamare.

Cagliari 28.08.2024

